MISURE URGENTI IN MATERIA PENITENZIARIA, DI GIUSTIZIA CIVILE E PENALE E DI PERSONALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 7

Modifiche all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante disciplina del regime detentivo differenziato

All'articolo 41-bis, comma 2-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f), dopo le parole: «cuocere cibi» il segno di interpunzione «.» e' sostituito dal seguente: «;»;

b) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) l'esclusione dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa.».

Versione in vigore dal 10 agosto 2024, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia
Estremi	Decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92
Capo	II — Misure in materia penitenziaria, di diritto penale e per l'efficienza del procedimento penale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-penitenziaria-di-giustizia-civile-e-penale/art-7-modifiche-all-articolo-41-bis-della-legge-26-luglio-1975-n-354

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it